

Rimini Holding S.p.A.

Prot. n.111/a mano del 22/11/2017

Al socio unico Comune di Rimini

e, p.c, al collegio sindacale della società

**OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA PARTECIPATA
"ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.".**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- Rimini Holding s.p.a. partecipa, con quota dell'11,94%, al capitale sociale di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", società "in house providing", con sede a Forlì, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n.2, avente ad oggetto la produzione di acqua potabile all'ingrosso in Romagna e la relativa fornitura al gestore del servizio idrico integrato (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di apposito affidamento concessole dall'autorità di ambito regionale ATERSIR fino al 31/12/2023, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società "<http://www.romagnacque.it/>";
- "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. è "retta" dallo statuto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, al n.1;
- i rapporti tra tutti i numerosi (49) attuali soci pubblici di Romagna Acque sono regolati da apposita "convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (detta anche, più sinteticamente, "convenzione tra i soci") da essi
 - stipulata originariamente in data 15 marzo 1994 ("prima convenzione tra i soci"),
 - successivamente sostituita da una (seconda) nuova convenzione sottoscritta in data 4 maggio 2006 ("seconda convenzione tra i soci") e
 - successivamente ulteriormente sostituita da una (terza) nuova convenzione firmata in data 18 dicembre 2007 (attualmente vigente), a corredo del presente atto, al n.3 (colonna di sinistra);
- la suddetta "convenzione tra i soci", tra l'altro, ha istituito anche il "coordinamento soci", ovvero l'organismo (di informazione, consultazione e discussione preventiva tra i soci e tra la società ed

Paolo Forlì

Rimini Holding S.p.A.

i soci e di controllo dei soci sulla società, circa l'andamento generale della stessa) attraverso cui si realizza il c.d. "controllo analogo (a quello esercitato sui propri servizi) congiunto" dei soci sulla società, previsto dall'ordinamento europeo come uno dei tre elementi (gli altri due sono il capitale interamente pubblico ed incedibile a privati e la prevalenza dell'attività svolta a favore dei soci-affidanti) fondamentali per conferire alla società la connotazione di "società in house", imprescindibile per giustificare l'affidamento diretto (appunto "in house") ad essa della gestione di un servizio di interesse generale (nel caso specifico "idrico");

CONSIDERATO che:

- a fronte dell'obbligo di introduzione in statuto di alcune precise clausole, imposto dagli articoli 11 comma 9 e 16 comma 3, del D.Lgs.175/2016, rispettivamente alle società "a controllo pubblico" e "in house" (come Romagna Acque), nei mesi scorsi i principali soci di riferimento della società hanno istituito un "gruppo di lavoro tecnico", che ha messo a punto le modifiche statutarie imposte dalla norma (c.d. "modifiche statutarie obbligatorie per legge"), individuando anche ulteriori modifiche statutarie non obbligatorie ("volontarie"), ma finalizzate ad una migliore formulazione delle regole di funzionamento della società, da sottoporre, entrambe, all'approvazione prima del Consiglio di Amministrazione della società - avvenuta il 31 luglio 2017 - poi dell'assemblea straordinaria dei soci, competente in materia ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, convocata per il prossimo 15 dicembre 2017;
- le "modifiche statutarie obbligatorie per legge", indicate nello statuto "comparato (di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A) con sfondo grigio e carattere corsivo (precisamente in carattere ~~corsivo barrato~~ le soppressioni ed in carattere **corsivo grassetto sottolineato** le aggiunte), sono relative ai seguenti articoli:
 - art.3, comma 3 (di fatto sostitutivo delle disposizioni dell'attuale art.3, comma 6 - obbligo di prevedere che oltre l'80% dell'attività della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai soci);
 - art.10, c.2 (obbligo di prevedere il divieto di istituzione di ulteriori organi sociali rispetto a quelli previsti "ordinariamente" dalle norme generali in tema di società);
 - art.10, c.4 (obbligo di previsione del divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali);
 - art.16, c.4 (nuovo comma 5) (obbligo di prevedere l'esclusione della carica di vice presidente o, qualora tale carica sia prevista, come nel caso di Romagna Acque, che la stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi);

Paolo Farin

Rimini Holding S.p.A.

- art.20, c.1 (obbligo di previsione dell'attribuzione, da parte del c.d.a., di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea);

- tra le "modifiche statutarie obbligatorie" predisposte dal gruppo di lavoro tecnico non compare (all'art.16.1 - "Consiglio di Amministrazione") la scelta dell'amministratore unico, previsto, "di norma", come organo amministrativo delle "società a controllo pubblico" (come Romagna Acque), in base ad una disposizione (art.11, comma 2, del D.Lgs.175/2016) derogabile (in base al comma 3 del medesimo articolo) con deliberazione assembleare motivata, in quanto, come risulta dal verbale del "coordinamento soci" del 25/07/2017, la scelta dell'organo amministrativo collegiale, invece di quello monocratico, è motivata da molteplici ragioni:

- a) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo maggiormente adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, consentendole di poter contare su competenze ed esperienze maggiori e maggiormente diversificate e correlate alle suddette diverse attività svolte;
- b) risponde ad una più ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più soggetti, che meglio rappresentano la grande numerosità dei soci;
- c) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'organo monocratico) con logiche di funzionamento societario maggiormente formalizzate (con convocazioni, riunioni con la partecipazione dell'organo di controllo, verbalizzazioni);
- d) non incide in maniera rilevante sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti;

- le "modifiche statutarie volontarie", indicate nello statuto "comparato, di seguito allegato al presente atto, con sfondo grigio e carattere normale (precisamente in carattere barrate le soppressioni ed in carattere grassetto sottolineato le aggiunte), sono relative ai seguenti articoli:

- art.1, c.2 (specificazione del fatto che la società è a totale capitale pubblico e rientra nel modello dell' "in house providing");
- art.2, c.2 (sostituzione della locuzione "organo amministrativo" con "Consiglio di Amministrazione" ed eliminazione della possibilità di istituire uffici, filiali, succursali, ecc. anche all'estero);
- art.3, c. 1 (sostituzione e migliore esposizione delle attività esercitate);
- art. 3, c. 2 (sostituzione e migliore esposizione delle attività esercitate);
- art. 3, c. 4, 5, 6, 7 ed 8 (soppressione di alcune attività esercitate in quanto meglio esposte nei commi precedenti);
- art. 5, c. 2 (ulteriore specificazione che la società è a totale capitale pubblico);
- art. 5, c. 3 (inserimento del fatto che "Le partecipazioni devono essere detenute da enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di attività della società, o loro società a totale capitale pubblico");

Paolo Bini

Rimini Holding S.p.A.

- art. 5, nuovo c.4 (sostituzione della locuzione "Consiglio di Amministrazione" con "organo amministrativo");
- art. 8, c. 2 (introduzione della PEC quale strumento di comunicazione tra soci e c.d.a.);
- art. 8, c. 3 (introduzione della PEC quale strumento di comunicazione tra soci e c.d.a.);
- art. 8, c. 6 (migliore definizione della "convenzione tra soci");
- art. 10, c. 3 (richiamo all'applicazione del D.L. 293/1994 in tema di "prorogatio" degli organi eventualmente scaduti e non tempestivamente rinnovati);
- art. 12, c. 1 (sostituzione della locuzione "organo amministrativo" con "Consiglio di Amministrazione");
- art. 12, c. 2 (sostituzione della locuzione "organo amministrativo" con "Consiglio di Amministrazione", introduzione della PEC quale strumento di comunicazione tra la società e i soci e richiamo all'applicazione del D.L. 293/1994 in tema di prorogatio degli organi in scadenza);
- art. 12, c. 3 (sostituzione della locuzione "organo amministrativo" con "Consiglio di Amministrazione" ed altra piccola modifica di forma);
- art. 13, c. 1 (specificazione di alcuni aspetti già previsti dalle norme di legge vigenti);
- art. 13, c. 2 (specificazione di alcuni aspetti già previsti da altri articoli dello statuto o dalle norme di legge vigenti);
- art. 13, c. 3 (nuova e diversa formulazione di quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria, senza modifica effettiva degli stessi);
- art. 13, c. 4 (soppressione di una clausola già contenuta al precedente comma 3 del medesimo articolo 13);
- art. 14, c. 1 (innalzamento, dal 51% al 66% del capitale sociale, del quorum deliberativo delle assemblee straordinarie in seconda convocazione);
- art. 15, c.2 (introduzione di due specificazioni meramente formali relativamente al funzionamento dell'assemblea);
- art. 16, c.1 (diversa formulazione testuale della stessa clausola);
- art. 16, c. 2 (soppressione di alcune disposizioni sulla nomina, la durata e le caratteristiche degli amministratori, per spostamento al successivo nuovo comma 3 del medesimo articolo);
- art. 16, nuovo c. 2 (specificazione del fatto che la nomina degli amministratori avviene nel rispetto delle "convenzione tra i soci");
- art. 17, c. 3 (introduzione della PEC quale strumento di convocazione delle riunioni del c.d.a.);
- art. 18, c.1 (diversa formulazione testuale della stessa clausola);
- art. 18, c.2 (diversa formulazione testuale della stessa clausola);
- art. 19 bis, c.1 (introduzione di alcune specificazioni meramente formali relativamente alla "relazione previsionale");

Fabio Fini

Rimini Holding S.p.A.

- art. 20, c. 2 (introduzione esplicita della possibilità di nominare, da parte del c.d.a., la figura del direttore generale);
 - art. 20, c. 3 (introduzione della rappresentanza della società anche al Presidente ed al direttore generale, oltre che all'amministratore delegato, ai direttori e ai procuratori speciali, nei limiti della procura conferita);
 - art. 21, c. 2 (modifica di forma in relazione al collegio sindacale);
 - art. 21, c. 3 (richiamo delle norme di legge che disciplinano la composizione ed i compensi dei collegi sindacali);
 - art. 22, c.1 (migliore specificazione della norma sui soggetti che esercitano la revisione legale dei conti);
 - art. 22, c. 2 (richiamo alle disposizioni di legge in materia di conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti);
 - art. 22, c.3 (abrogazione del comma in quanto le disposizioni sono state inserite al precedente comma 2);
 - art. 23, c. 3 (richiamo all'articolo di legge in merito al termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio);
 - art. 23, c. 4 (modifica di forma sulla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio);
 - art. 24 , c. 1 (modifica di forma, in merito alla destinazione del risultato d'esercizio);
 - art. 24, c. 2 (abrogazione di articolo, oramai obsoleto, in quanto riguardante la modalità di pagamento "per cassa" dei dividendi);
 - art. 25, c.1 (introduzione di alcune modifiche in parte "di carattere meramente formale", e, per la parte residua, di recepimento, praticamente obbligatorio, di indirizzi giurisprudenziali consolidati in materia di "società in house providing");
 - art. 27 (modifica di forma);
 - art. 28, c. 1 (modifica della clausola compromissoria con eliminazione della parte riguardante le "controversie tra Amministratori ed i soci, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto le delibere assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci");
 - art. 29, c. 1 (modifica di forma sul richiamo alle disposizioni di legge);
- oltre alle modifiche statutarie sopra indicate, il gruppo di lavoro tecnico sopra citato ne ha individuate anche altre, precisamente degli articoli 8 commi 1 e 6, 13, 16 comma 1, 18, 19 bis e 25;
- in base alle disposizioni dell'articolo 13.1 della "convenzione tra soci" attualmente vigente, sopra indicata (che dispone che *"Gli articoli 3 commi 6 e 8, 8 commi 1 e 6, 13, 16 comma 1, 18, 19 bis e 25 dello statuto della società potranno essere abrogati, modificati o comunque derogati solo previa modifica della presente convenzione. Sono fatte salve le modifiche ed integrazioni di carattere meramente formale e di adeguamento normativo"*), queste ulteriori modifiche statutarie

Roberto Farin

Rimini Holding S.p.A.

potranno essere approvate in seno all'assemblea straordinaria dei soci solamente a seguito della preventiva modifica della stessa convenzione (quindi sono "modifiche statutarie volontarie, subordinate" alla preventiva modifica della convenzione), a meno che non siano meramente formali e/o obbligatorie per legge (situazione in cui, di fatto, la "subordinazione" stabilita dalla "convenzione tra i soci" viene superata dalla obbligatorietà di legge e/o dal carattere meramente formale delle modifiche, che si verifica effettivamente, in parte, per le modifiche proposte agli articoli 3, comma 1 lettera "d" e comma 8, 8, comma 6, 13, commi 1, 2, 3 e 4, 19 bis, comma 1, e 25, comma 1 - sopra già indicate - ma non, in altra parte, per le residue proposte di modifica, individuate dal gruppo di lavoro, degli articoli 8 commi 1 e 6, 13 commi 1, 3 e 4, 16 comma 1, 18, commi 1 e 2, 19 bis, commi 2, 3 e 7, e 25 comma 1, riepilogate nel documento a corredo n.4, denominato, appunto, "modifiche statutarie volontarie e subordinate");

- per procedere all'approvazione delle suddette ulteriori "modifiche statutarie volontarie subordinate", oltre che per modificarne ulteriori aspetti, il medesimo gruppo di lavoro tecnico ha individuato anche alcune proposte di modifica della convenzione stessa, elaborando, quindi, anche una proposta di nuova (quarta) convenzione, da stipulare tra i soci, anche per adesione successiva nel tempo (non contestuale), in sostituzione di quella (terza) attualmente vigente (a corredo del presente atto, in duplice versione raffrontata - a sinistra il testo attuale, a destra il nuovo testo proposto - al n.3);

RILEVATO che:

- la convenzione attualmente vigente prevede, all'articolo 2.4, che "Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse" (ovvero di tutti gli enti locali - province e comuni - soci o loro holding) e quindi mediante sottoscrizione, anche successiva nel tempo (non necessariamente contestuale) della nuova proposta (quarta) convenzione, da parte almeno di tutti i soci rientranti nella suddetta lettera "b" delle premesse della convenzione attuale, coincidenti, peraltro, con tutti i soci contemplati dalla lettera "b" delle premesse della nuova (quarta) proposta convenzione [la convenzione attuale, infatti, è stata firmata da tutti i n.49 soci attuali della società, che sono riconducibili a tre "categorie": 1) enti locali - province e comuni - e loro holding (cat. "b"), che complessivamente oggi sono n.43 e detengono il 96,968% del capitale sociale; 2) società degli asset, che complessivamente sono n.4 e detengono il 2,619% del capitale sociale; 3) "soci rimanenti", ovvero C.C.I.A.A. della Romagna e Consorzio di Bonifica della Provincia di Forlì - Cesena, che complessivamente detengono lo 0,413% del capitale sociale];
- nella nuova (quarta) "convenzione tra soci" elaborata dal gruppo di lavoro tecnico:
 - all'articolo 14.3, è invece testualmente previsto che "Al fine di garantire la continuità dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, nelle more della sua approvazione e sottoscrizione, l'efficacia della presente convenzione, in adeguamento alle

Paolo Forlì

Rimini Holding S.p.A.

disposizioni del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, decorre dalla sottoscrizione della medesima da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 93,67% del capitale sociale";

- all'articolo 15 ("Superamento di precedenti accordi fra i soci") è previsto che: "15.1 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, prevista dal precedente art. 14.3, si intende superato ogni altro precedente accordo concluso dalla totalità dei Soci relativo all'attività della società, in particolare:
 - a) ...omissis...;
 - b) ...omissis...;
 - c) la precedente <<Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ...omissis... stipulata il 18 dicembre 2007";

- la formulazione dell'articolo 14.3 della nuova convenzione, sopra indicata, che riconduce l'efficacia della stessa all'adesione, nel tempo, da parte di soci che, complessivamente, rappresentino una determinata percentuale del capitale sociale, è in evidente ed aperto contrasto con quella dell'articolo 2.4 della convenzione attualmente vigente, che invece subordina l'efficacia di una eventuale nuova convenzione, sostitutiva di quella attualmente vigente, all'adesione di tutti quei precisi soci - enti locali o rispettive società holding - indicati alla lettera "b" delle premesse della stessa convenzione attuale;
- tale contrasto, oltre che segnalato infruttuosamente, nei mesi scorsi, dal sottoscritto agli altri soci di Romagna Acque membri del gruppo di lavoro, è stato confermato anche dal parere reso in data 31 ottobre 2017 dal notaio che dovrebbe curare, nei primi giorni di dicembre e comunque prima dell'assemblea straordinaria del 15 dicembre, la sottoscrizione della nuova convenzione, il quale si è così espresso: In ogni caso il suddetto coordinamento soci è l'organo individuato dai soci per l'approvazione delle modifiche alla convenzione ex art. 30 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, anche attraverso una nuova disciplina circa l'entrata in vigore della nuova convenzione, che tuttavia dovrà essere approvata ai sensi dell'articolo 2.4 del testo attualmente vigente che recita "eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse";
- conseguentemente la proposta nuova (quarta) convenzione (sostitutiva della terza attualmente vigente) - che peraltro contiene anche alcune clausole non pienamente condivisibili nel merito - non potrà essere approvata, né stipulata, quanto meno da Rimini Holding s.p.a.;
- senza la sottoscrizione del socio Rimini Holding s.p.a. (detentore dell'11,94% del capitale sociale di Romagna Acque) il capitale sociale complessivamente rappresentato da tutti gli altri soci eventualmente aderenti alla nuova convenzione non potrà pertanto raggiungere la "soglia minima" del 93,67%, a cui è stata subordinata l'efficacia dell'atto, il quale, pertanto, non entrerà mai in vigore e non sostituirà mai quello attualmente vigente;
- conseguentemente non potranno nemmeno essere approvate, nell'assemblea straordinaria del prossimo 15 dicembre 2017, le "modifiche statutarie subordinate" e pertanto non è necessario,

Federico Rimini

Rimini Holding S.p.A.

né opportuno, in questa sede, proporre tali modifiche - come sopra già indicato, riepilogate nel documento a corredo n.4, denominato, appunto, "modifiche statutarie volontarie e subordinate" e peraltro non tutte pienamente condivisibili dal punto di vista sostanziale - al socio unico Comune di Rimini;

RITENUTO che:

- le modifiche statutarie "volontarie e non subordinate" sopra già indicate e risultanti dal testo di statuto comparato allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, al n.1, siano invece tutte opportune e condivisibili, in quanto finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società e quindi, indirettamente, ad un miglior funzionamento della società stessa e debbano conseguentemente essere sottoposte, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 15.1, lettera "h.1" del vigente statuto sociale di Rimini Holding s.p.a., alla preventiva (rispetto all'assemblea dei soci di Romagna Acque fissata per il 15 dicembre) approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. e quindi del socio unico Comune di Rimini (e per esso del relativo Consiglio Comunale), mentre quelle obbligatorie per legge saranno comunque votate in assemblea, senza bisogno di preventiva approvazione dell'assemblea dei soci di Rimini Holding, né del proprio socio unico Comune di Rimini (proprio perché imposte dalla legge);
- con riferimento agli obblighi (di individuazione dell'interesse pubblico sotteso alle proposte formulate all'assemblea dei soci e quindi al socio unico Comune di Rimini) stabiliti a carico dell'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. dal vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019" del Comune di Rimini [approvato inizialmente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2017 ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)] l'interesse pubblico sotteso alle proposte sopra indicate consiste nell'adempimento di precisi obblighi statuari (articolo 15.1, lettera "h.1") e, nel merito, nell'approvazione di proposte di modifiche statutarie condivisibili, in quanto finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società e quindi, indirettamente, ad un miglior funzionamento della società;

il sottoscritto propone quindi al Comune di Rimini, socio unico di Rimini Holding di:

- a) prendere atto che nell'assemblea straordinaria dei soci di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. convocata per il prossimo 15 dicembre 2017, verranno votate favorevolmente ed approvate, dai soci (inclusa Rimini Holding s.p.a.), le "modifiche statutarie obbligatorie per legge" della partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", sopra indicate e risultanti dallo statuto comparato allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, al n.1;

Paolo Fini

Rimini Holding S.p.A.

b) approvare le "modifiche statutarie volontarie e non subordinate" della partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", sopra indicate e risultanti dallo statuto comparato allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, al n.1, prima al proprio interno (come previsto dall'articolo 4.1, lettera "a.1", del vigente "Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"), poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. già convocata, per discutere anche di tale argomento, per il prossimo 12 dicembre 2017.

A beneficio del socio unico, Comune di Rimini, si forniscono di seguito i seguenti documenti:


- allegato parte integrante n.1 (oggetto di approvazione): <<statuto comparato di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.">>;
- Documenti a corredo (non oggetto di approvazione):
 - 2) elenco soci, amministratori e "controllori" di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.";
 - 3) "convenzione tra i soci" in duplice versione raffrontata (a sinistra il testo attuale, a destra il nuovo testo proposto);
 - 4) "modifiche statutarie volontarie e subordinate" (alla preventiva modifica della "convenzione tra i soci" attualmente vigente).

Rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento che potesse occorrere, si porgono distinti saluti.

Rimini, 22/11/2017

L'amministratore unico

dot. Paolo Faini



STATUTO COMPARATO DI "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A."

Legenda:

modifiche obbligatorie per legge, ovvero:

~~soppressioni obbligatorie per legge~~

- aggiunte obbligatorie per legge

modifiche volontarie e non subordinate, ovvero:

~~soppressioni volontarie e non subordinate (alla preventiva modifica della "convenzione tra i soci")~~

- aggiunte volontarie e non subordinate (alla preventiva modifica della "convenzione tra i soci")

STATUTO DI

Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.

Art.1

Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.";
2. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

Art.2

Sede

1. La Società ha sede in Forlì.
2. ~~L'organo amministrativo~~ Il Consiglio di Amministrazione può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia e all'estero, e sopprimere quelle esistenti.
3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

Art.3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto svolge le seguenti attività:
 - a) ~~la gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato "ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA" che trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio, nonché di altre opere, infrastrutture, impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, adduzione e distribuzione primaria, quale fornitore all'ingrosso del servizio idrico integrato;~~
 - a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge

(ivi inclusi gli artt. 14 comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);

- b) la progettazione e la costruzione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi del ciclo unitario ed integrato dell'acqua;
- b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (Pdl) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;**
- c) la progettazione, la costruzione e la gestione di opere, infrastrutture e impianti, di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e interregionale, afferenti ai servizi idrici per gli usi industriali, agricoli, terziari e ambientali;
- c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;**
- d) la progettazione e la realizzazione di programmi e di opere necessarie per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali interessati e non dalle opere di derivazione acquedottistiche gestite;
- d) la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli¹;**
- e) l'utilizzo del know how acquisito dai soci o da terzi affidatari nel campo del ciclo dell'acqua e dei sistemi di rilevamento e trasmissione dati;
- e) tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;**
- f) la realizzazione e l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma, di opere idrauliche, nonché delle reti di distribuzione e di impianti similari attinenti al ciclo integrale dell'acqua;
- f) l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.**
- g) le attività di costruzione e amministrazione di reti per l'energia elettrica, le telecomunicazioni, il gas;

¹ Ai sensi dell'art.13.1 della "convenzione tra soci" attualmente vigente, questa modifica costituirebbe una "modificata statutaria volontaria e subordinata" (alla preventiva modifica della "convenzione tra soci"), ma, trattandosi solamente dello spostamento di una clausola già precedentemente prevista al successivo comma 8 (ora soppresso), la stessa costituisce modifica "di carattere meramente formale" e quindi non "subordinata".

h) le attività relative all'utilizzo del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio ubicato in aree montane e collinari a fini turistici, educativi ed ambientali.

2. Le attività di cui ai punti a), b) e c) interessano di norma il territorio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ma potranno essere esercitate anche in altri territori, particolarmente negli ambiti contermini.

La società svolge altresì la fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

3. La Società potrà inoltre detenere la proprietà di impianti, reti e altre dotazioni patrimoniali funzionali al servizio idrico integrato.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

4. La Società potrà svolgere attività commerciali collegate all'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie – ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari – ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale.

5. La Società potrà quindi anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

6. La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dell'insieme dei soci medesimi.

7. Per la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche utilizzate e destinate al consumo umano, la Società potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati – per assicurare i necessari interventi conservativi o per la gestione diretta di demani pubblici e collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto. Al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente, direttamente o indirettamente svolti, la Società provvede con quote delle tariffe idriche appositamente destinate e deliberate in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

8. Nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli, la Società concorre, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di

Art.4

Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art.5

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 375.422.520,90 (trecentosettantacinque milioni quattrocentoventiduemila cinquecentoventi virgola novanta), diviso in n.726.915 (settecentoventiseimila novecentoquindici) azioni del valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.
2. ~~La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società~~ **La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della Società**; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.
3. **Le partecipazioni devono essere detenute da enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di attività della società, o loro società a totale capitale pubblico.**
34. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi ~~dal Consiglio di Amministrazione~~ **dall'organo amministrativo.**

Art.6

Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'art. 5 del presente statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in mesi sei.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

Art.7

Azioni

² Ai sensi dell'art.13.1 della "convenzione tra soci" attualmente vigente, questa modifica costituirebbe una "modificata statutaria volontaria e subordinata" (alla preventiva modifica della "convenzione tra soci"), ma, trattandosi solamente dello spostamento della clausola al precedente comma 1, nuova lettera "d", del medesimo articolo 3, la stessa costituisce modifica "di carattere meramente formale" e quindi non "subordinata".

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

Art.8

Trasferimenti e prelazione

1. Le azioni di proprietà dei Comuni e quelle di proprietà delle società costituite dai Comuni a norma dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267 del 2000, possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dai Comuni medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite.
2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con raccomandata A.R. **o Pec**, da inviare al Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. **o Pec** indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. **o Pec** delle proposte di acquisto pervenute.
4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.
6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dall'art.15 della Convenzione citata all'art. 25, lettera c) dello statuto **di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267³**, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.
7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

³ Ai sensi dell'art.13.1 della "convenzione tra soci" attualmente vigente, questa modifica costituirebbe una "*modifica statutaria volontaria e subordinata*" (alla preventiva modifica della "convenzione tra soci"), ma, trattandosi di modifica "*di carattere meramente formale*", di fatto costituisce una modifica non "subordinata".

Art.9

Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

Art.10

Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - 1) L'Assemblea Generale dei soci;
 - 2) Il Consiglio di Amministrazione;
 - 3) Il Presidente della Società;
 - 4) Il Collegio Sindacale.
- 2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.**
- 3. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto legge n.293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.**
- 4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.**

Art.11

Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Art.12

Convocazione delle Assemblee

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata ~~dall'organo amministrativo~~ **dal Consiglio di Amministrazione**, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In occasione di ogni convocazione, ~~l'organo amministrativo~~ **il Consiglio di Amministrazione** provvede ad inviare ai soci, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata A.R. **e/o Pec** contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. **In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società dovranno essere effettuate nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n.293/1994, convertito dalla Legge**

n.444/1994 in tema di prorogatio.

3. In mancanza delle formalità **di convocazione** suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'**organo amministrativo Consiglio di Amministrazione** e di quello **dell'Organo** di controllo.

Art.13⁴

Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:
 - a) approva i bilanci **e delibera sulla distribuzione degli utili;**
 - b) nomina **e revoca** il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **e** gli altri amministratori **componenti del consiglio di amministrazione**, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, **ed** il soggetto al quale è demandata ~~il controllo contabile~~ **la revisione legale dei conti** ai sensi della vigente normativa;
 - c) determina il compenso degli amministratori **e**, dei sindaci **e del soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti;**
 - d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - e) autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art.19 bis, nei modi ivi previsti;
 - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.
2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno ~~una volta~~ **due volte** all'anno; **quella per l'approvazione del bilancio** nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne **è sia** fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ~~ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.~~ Essa delibera a maggioranza assoluta. **e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.**
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dell'art.2369 cod. civ.
4. Per la nomina del Presidente e degli amministratori, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. ~~In seconda convocazione si applicano le disposizioni tassative previste dall'art. 2369 comma 4 del Cod. Civ.~~

Art.14

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e

⁴ Ai sensi dell'art.13.1 della "convenzione tra soci" attualmente vigente, tutte le modifiche di questo articolo costituirebbero "modifiche statutarie *subordinate*" (alla preventiva modifica della "convenzione tra soci"), ma, trattandosi, in alcuni casi, di specificazioni di aspetti già previsti dalle vigenti norme di legge o da altri articoli dello statuto stesso, o, in altri, di diversa formulazione testuale delle medesime regole e quindi di modifiche "di carattere meramente formale", di fatto costituiscono modifiche non "subordinate".

dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% **(settantacinque per cento)** del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 54% **66% (sessantasei per cento)** del capitale sociale.

Art.15

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ed in assenza di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa. Un funzionario della Società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
2. E' compito del Presidente **dell'Assemblea** constatare la validità dell'Assemblea **medesima**, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.
3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

Art.16

Consiglio di amministrazione

1. **Sulla base delle disposizioni delle leggi vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci,** La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ~~eletto dall'Assemblea Generale,~~ composto da un numero di amministratori non superiore a 5, incluso il Presidente. ~~Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 n. 251~~ **nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.**
2. ~~Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private~~
2. **Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto la nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione della Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.**
3. **Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci scelti fra coloro che possiedono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.**
- 3.4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per

dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

4.5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

5.6. Un membro del Consiglio o un dipendente della Società funge da segretario.

Art.17

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione è fatta dal Presidente via telefax e/o PEC, o per lettera raccomandata per quei destinatari che fossero sprovvisti di telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta sempre via telefax PEC o per telegramma per quei destinatari che fossero sprovvisti di strumento di ricezione telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno un giorno prima.

Art.18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

Art.19

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il consigliere più anziano.

Art.19 - bis⁵

⁵ Ai sensi dell'art.13.1 della "convenzione tra soci" attualmente vigente, tutte le modifiche di questo articolo costituirebbero "modifiche statutarie volontarie e subordinate" (alla preventiva modifica della "convenzione tra soci"), ma, trattandosi di modifiche "di carattere meramente formale", di fatto costituiscono modifiche non "subordinate".

Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea.

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispose ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'anno successivo, riguardante all'attività della Società contenente la integrata dalla definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa in conformità alle norme vigenti.
2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.
3. All'assemblea dei Soci spetta altresì autorizzare il Consiglio di Amministrazione a svolgere le attività ai sensi dell'art. 3, 2° comma, nel rispetto del 6° comma del medesimo art. 3, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.
4. I soci, ove ritengano che il Consiglio di Amministrazione abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.
5. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.
6. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 13, 4° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:
 - a) costituzione di nuove società;
 - b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
 - c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
 - d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.
7. Il Consiglio di Amministrazione che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute o effettuare rilevanti operazioni per cui non ha ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta, disponendo preventiva e idonea informativa al Presidente del Coordinamento dei Soci di cui all'art. 25 dello statuto, apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci.

Art. 20

Amministratori delegati, Direttori e Procuratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno e più solo dei suoi membri e ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un

direttore generale, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore delegato e/o agli amministratori delegati **al Presidente, al direttore generale**, ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega **e/o procura** conferita.

Art. 21

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 n. 251.
2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente per ai tre successivi esercizi.
3. **Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei Collegi Sindacali specificamente applicabili alla società.**

Art. 22

Controllo contabile Revisione legale dei conti

1. Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione **La revisione legale dei conti della società è esercitata da uno dei soggetti previsti dalle vigenti norme di legge.**
2. Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili. **L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà il corrispettivo.**
3. L'incarico del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.

Art. 23

Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale **da convocarsi nei termini previsti dall'art. 2364 c.c..**
4. Qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 2364 comma 2° Cod. Civ. **dalla legge**, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea **da convocarsi** entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

Art. 24

Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea **L'Assemblea, salva la riserva legale, delibera in ordine alla ripartizione degli utili, come previsto all'art. 13 lett. a.**
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 25

Controllo dei soci

1. **Sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di "società in house providing", i soci esercitano sulla Società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società**⁶, nelle seguenti forme e modalità:
 - a) mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 13, 4° comma;
 - b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all'art. 19 bis;
 - c) a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci", costituito nei modi indicati dall'art. 7 della Convenzione stipulata tra i soci medesimi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. **con atto in data 4 maggio 2006**⁷, il quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima;
 - d) mediante l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 18, 2° comma.

Art. 26

Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

⁶ Ai sensi dell'art. 13.1 della "convenzione tra soci" attualmente vigente, tutte le modifiche di questo articolo costituirebbero "modifiche statutarie subordinate" (alla preventiva modifica della "convenzione tra soci"), ma rappresentano per una parte modifiche "di carattere meramente formale", e, per la parte residua, il recepimento (praticamente obbligatorio) di indirizzi giurisprudenziali consolidati in materia di "società in house providing", quindi, di fatto, costituiscono modifiche non "subordinate".

⁷ Modifica necessaria a fronte del fatto che la convenzione del 4 maggio 2006 è stata sostituita da quella successiva del 18 dicembre 2007 e potrebbe essere ulteriormente sostituita, in futuro, da altre.

Art. 27

Foro Competente

1. L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

Art. 28

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, ~~gli Amministratori ed i soci, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché tutte le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti,~~ saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

Art. 29

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento ~~e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia~~ alle disposizioni sulle società contenute nel Codice Civile e nelle norme generali di diritto privato, nonché alle disposizioni delle norme in materia di società a partecipazione pubblica e a quelle specificatamente riferite alle società in house providing.